

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

**LONGO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge relativo alla convenzione per la cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di cui Martino della Scala. (Vedi *Stampato* n° 53-A)

**DI MASINO, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sulla legge forestale. (V. *Stampato*, n° 28-A.)

**MANCINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intorno alla riforma giudiziaria in Egitto. (Vedi *Stampato*, n° 88-A.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

L'onorevole presidente del Consiglio ha la parola.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Mi corre obbligo di rispondere all'onorevole La Porta, il quale l'altro giorno depose una domanda d'interpellanza sulla polizia ecclesiastica.

Il Ministero non può rifiutare questa interpellanza e l'accetta di buon grado; soltanto, siccome la parte più essenziale della questione appartiene al guardasigilli, io credo che si debba all'altro ramo del Parlamento questo riguardo, di non fargli sospendere la discussione del Codice penale, che oggi è molto avanzata, e prego vivamente l'onorevole La Porta di voler permettere, che questa interpellanza sia fatta, quando il guardasigilli si troverà sciolto dai suoi impegni nell'altro ramo del Parlamento.

**LA PORTA.** Io non ho alcuna difficoltà di accettare l'invito in forma cortese presentatomi dall'onorevole presidente del Consiglio per fissare, dopo la discussione del Codice penale nel Senato, lo svolgimento della mia interpellanza, ma colla riserva che, quando la discussione sul Codice penale si prolungasse di troppo, io proporrei alla Camera, dopo le vacanze, un termine più breve.

**PRESIDENTE.** Va bene; siamo intesi.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO MILITARE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito. Do lettura dell'articolo primo.

**DI SAN MARTINO.** Di quale progetto? Di quello del Ministero o di quello della Commissione?

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sullo schema della Commissione?

**RICOTTI, ministro per la guerra.** Accetto che la discussione si apra su quello della Commissione; mi riservo però di fare quelle osservazioni che crederò opportune intorno a qualche articolo.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo 1:

« I cittadini dello Stato, che concorsero alla leva di terra, riconosciuti idonei alle armi e non colpiti dalla esclusione a termine della legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno nel quale compierà il 39° anno di età. Raggiunta questa età, cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del cap. VI della legge 30 settembre 1873, n° 1591, serie 2° »

La parola spetta all'onorevole Chiaves.

**CHIAVES.** L'articolo 1, il quale riassume tutto il concetto di questa legge, o stabilisce la base essenziale di questo disegno di legge, corrisponde veramente a quel primo concetto che l'egregio relatore esponeva nel suo notevole lavoro, tende cioè a portare anche negli ordinamenti militari innovazioni reclamate dallo spirito dei tempi, dalle esigenze della società moderna, dalla necessità di dare alla nostra forza militare uno sviluppo proporzionato al numero delle nostre popolazioni ed ai nostri mezzi finanziari.

Naturalmente la prima idea che si presenta alla mente d'ognuno che ha esaminato questo progetto è stata questa. I nostri mezzi finanziari, saranno in proporzione a questo disegno di legge? A ciò si è creduto di rispondere appagantemente e senza replica dicendo: questa legge, per se, non porta nessun aumento di spesa. Certo però che, quando si trattasse di applicarla e si proporranno degli altri ordinamenti, la Camera delibererà; e sarà allora solo, che si incontreranno quelle maggiori spese le quali saranno conseguenza di questi ordinamenti.

Mi pare, signori, che l'argomento sia troppo specioso, sta vero che se fate una legge e la lasciate morire sulla carta, e non vi curate della sua applicazione, qualunque ne fossero le conseguenze in fatto di spese, non saranno mai gravi.

Ma bisogna tenere conto di ciò che è conseguenza della necessità delle cose, e della posizione in cui sarà messo il Parlamento medesimo, dopo che abbia votata questa legge, di fronte a quegli ordinamenti che saranno e dovranno essere proposti; poichè sta bene che le ulteriori disposizioni dipendano dalla volontà e dal voto della Camera; ma quello che importa si è che la Camera non cominci